



A: ENEL Green Power Italia S.r.l.

e p.c.

Comune di Pomarance (PI)

ARPAT – Settore VIA /VAS

REGIONE TOSCANA

Settore Miniere

OGGETTO: [GEA: 5926] D.Lgs. 152/2006 art.6 commi 9 e 9 bis, L.R. 10/2010, art. 58. Richiesta di valutazione preliminare per gli interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino del piazzale e il miglioramento sismico del parcheggio sottostante, nel Comune di Pomarance (PI).
Proponente: Enel Green Power S.r.l. Nota di risposta.

In relazione alla richiesta di valutazione circa la sottoponibilità alle procedure di VIA pervenuta da codesta Società il 28/03/2025, protocollo regionale n. 0208406, in merito al progetto di modifica indicato in oggetto, si comunica quanto segue.

Inquadramento amministrativo

Le aree di intervento ricadono all'interno degli stabilimenti del Comprensorio Enel Larderello, di proprietà di Enel Green Power S.r.l. Le centrali geotermiche ivi presenti ricadono alla lettera v) dell'allegato III alla parte Seconda del D.lgs. 152/2006.

Tali impianti non sono mai stati sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale.

La concessione di coltivazione "Larderello", interessante le province di Pisa e Siena, è stata conferita con D.M. del 07/03/1994 alla società Enel S.p.a. (ora Enel Green Power Italia S.r.l.).

Le attività geotermiche sono attualmente in esercizio.

Caratteristiche dell'area allo stato attuale

Dai documenti depositati da Enel Green Power S.r.l. risulta quanto segue.

Il piazzale oggetto di intervento, di superficie pari a circa 960 m² e destinato al transito e alla sosta degli autobus, presenta una pavimentazione costituita da manto bituminoso. È presente, altresì, una rete di sottoservizi dedicata alla raccolta e smaltimento delle acque meteoriche.

A causa del traffico veicolare e degli agenti atmosferici il manto ha subito un processo di degrado che ha compromesso l'efficacia del sistema di drenaggio e ha favorito il passaggio di acqua attraverso fessurazioni e danneggiamenti della superficie. Tale fenomeno ha provocato il verificarsi di infiltrazioni anche nelle strutture sottostanti, adibite a parcheggio.



Tale manufatto è formato da 4 sottostrutture, separate da giunti strutturali e formate da telai a momento resistenti gettati in opera e da un muro contro terra anch'esso gettato in opera. I pilastri del fronte esterno hanno dimensioni trasversali pari a circa 30x60 cm in corrispondenza dei giunti strutturali e 40x60 cm nei picchetti interni. L'altezza media dei pilastri è di circa 3 m risultando però variabile sia il piano campagna che l'estradosso. L'impalcato è formato da travi principali delle dimensioni 30x60 cm che collegano i pilastri in corrispondenza dei giunti di separazione, mentre nei picchetti interni hanno dimensioni 40x60 cm. Sono, inoltre, presenti travi secondarie 30x53 cm e le travi terziarie 25x50 cm. Al di sopra è ordita una soletta armata con spessore stimato in circa 20 cm.

Dalle indagini preliminari e dai rilievi eseguiti si evince che lo stato di degrado della struttura in c.a. del parcheggio è piuttosto rilevante per alcune membrature portanti principali (travi principali e pilastri) specialmente in corrispondenza dei giunti strutturali.

Progetto di modifica previsto

Per il ripristino della pavimentazione della piazzola, si prevedono i seguenti interventi:

- 1) sostituzione dei giunti sismici e conseguente eliminazione di infiltrazioni d'acqua;
- 2) rifacimento della pavimentazione mediante scarificazione e successiva posa in opera di nuovo strato asfaltato. Ripristino delle pendenze di scorrimento acque superficiali;
- 3) sostituzione delle caditoie ammalorate con nuove caditoie in ghisa sferoidale;
- 4) posa in opera di un pozzetto prefabbricato in calcestruzzo di raccordo tra la nuova cunetta di raccolta acqua e la caditoia esistente al limite strada. Collegamento da effettuare tramite posa in opera di tubo in polietilene;
- 5) posa in opera di una nuova cunetta prefabbricata in calcestruzzo, per la raccolta ed il convogliamento delle acque meteoriche di superficie.

Per il miglioramento sismico del parcheggio, è previsto il rinforzo delle sezioni mediante incamiciatura o demolizione e ricostruzione.

I materiali di risulta provenienti dalle demolizioni verranno gestiti nel regime dei rifiuti.

Gli interventi descritti si svilupperanno con una sequenza ed una tempistica adeguate alla minimizzazione dei tempi d'esecuzione, in un arco di tempo stimabile in circa 2-4 mesi.

Considerazioni del proponente

Il proponente evidenzia che gli interventi in progetto sono attività che non rientrano nell'allegato IV del D.lgs. 152/2006, non comportano modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente.

Sono previsti interventi localizzati che non comportano modifiche dell'assetto morfologico dei terreni con variazioni delle caratteristiche di permeabilità dell'area di postazione e nelle porzioni immediatamente limitrofe. Pertanto, gli interventi non determineranno alterazioni del sistema di regimazione esistente delle acque superficiali, tali da causare fenomeni di erosione o ristagno in modo da favorire il recapito delle acque nei collettori finali per evitare fenomeni di infiltrazione subsotteranea. Inoltre, anche durante l'esecuzione delle lavorazioni, saranno attuati gli accorgimenti che si rendessero necessari ad assicurare la stabilità dei terreni stessi e la corretta regimazione delle acque. Non verrà operata alcuna eliminazione di vegetazione forestale, in quanto l'area di scavo sarà soltanto in corrispondenza dell'area di sedime pavimentata.



Il proponente prende in esame i criteri di cui all'art. 58, comma 3, lettere a), b), c), d), e) della L.R. 10/2010, quanto previsto dall'art. 5 c.1 lettere l) e l bis) del D.lgs. 152/2006 nonché della lett. t) dell' all. IV al medesimo decreto.

Con riferimento alla lettera a), viene evidenziato che gli interventi in oggetto non alterano le caratteristiche di funzionamento del campo geotermico e delle centrali geotermiche in quanto gli interventi sono mirati al ripristino del piazzale di transito e sosta degli autobus e al miglioramento sismico della struttura sottostante. Gli interventi di progetto non comportano variazioni a piani, programmi, impianti o progetti approvati e non comportano altresì variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente. Non si prevedono impatti ambientali significativi e negativi.

Con riferimento alla lettera b), viene evidenziato che gli interventi in progetto non determinano un cambiamento di localizzazione in area non continua, in quanto l'intervento in oggetto verrà eseguito direttamente all'interno dell'area esistente.

Con riferimento alla lettera c), viene specificato che l'intervento non determina un cambiamento di tecnologia.

Con riferimento alla lettera d), viene specificato che l'intervento non determina un incremento significativo di dimensioni in quanto l'intervento ricade all'interno del piazzale esistente.

Con riferimento alla lettera e), viene specificato che il progetto proposto non determina un incremento significativo dei fattori di impatto: infatti non crea nuovi punti di emissione in atmosfera né incrementa in alcun modo le quantità emesse rispetto a quanto già autorizzato.

Conclusioni: Valutazione preliminare del progetto di modifica

Esaminando le norme, i piani ed i programmi pertinenti con le opere in esame – per quanto qui di interesse - si evince quanto segue:

secondo il Piano di Indirizzo Territoriale Regionale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT-PPR), di cui alla D.C.R. n. 37 del 27 marzo 2015, le aree di progetto non ricadono in aree tutelate dal vincolo paesaggistico di cui al d.lgs.42/2004;

le aree di progetto non ricadono in Aree naturali protette o Siti della rete Natura 2000, Siti proposti - pSIC e siti di interesse regionale (sir).

Tutto ciò premesso, visti:

- l'art. 5 comma 1 lettere l) ed l-bis) nonché l'art. 6 comma 9 e comma 9-bis del D.lgs.152/2006;
- l'art.39 comma 3, l'art. 43 comma 2 e l'art.45 della L.R. 10/2010;
- l'art. 58 della L.R. 10/2010;
- la lettera v) dell'Allegato III alla parte Seconda del D.Lgs 152/2006;
- la lettera t) del punto 8. dell'Allegato IV alla parte Seconda del D.Lgs. 152/2006;

visti i principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3-ter del d.lgs.152/2006;

vista la documentazione complessivamente presentata dal proponente;



dato atto che l'intervento in esame è relativo a interventi di manutenzione straordinaria del piazzale di transito e sosta degli autobus e ad un progetto di miglioramento sismico della struttura sottostante;

considerato che il progetto non comporta variazione alle caratteristiche ed al funzionamento delle attività di coltivazione geotermica né un loro potenziamento. Inoltre il progetto di modifica:

- non determina un cambiamento di localizzazione rispetto alle attività geotermiche già realizzate ed in precedenza autorizzate;
- non determina un cambiamento di tecnologia rispetto alle attività già realizzate ed in precedenza autorizzate;
- non determina un incremento di dimensioni rispetto alle attività già realizzate ed in precedenza autorizzate;
- non è prevedibile un incremento dei fattori d'impatto rispetto all'assetto geotermico attuale;

rilevato che tale intervento è finalizzato a ripristinare gli elementi ammalorati del piazzale e al miglioramento sismico della pensilina in calcestruzzo;

si ritiene in conclusione che il progetto di modifica in esame sia non sostanziale, ai sensi dell'art. 6 comma 9 e comma 9-bis del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 58 della L.R. 10/2010, rispetto all'assetto degli impianti e delle infrastrutture geotermiche già realizzato ed in precedenza autorizzato e che pertanto non debba essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità.

Si ritiene tuttavia opportuno raccomandare al proponente quanto segue:

- in merito alle attività di cantiere, l'adozione delle buone pratiche contenute nelle "Linee guida per la gestione dei cantieri al fine della protezione ambientale" redatte da ARPAT (gennaio 2018);
- privilegiare l'invio dei rifiuti, prodotti durante le attività previste, a recupero anziché a smaltimento;
- adottare misure per evitare l'imbrattamento della viabilità pubblica da parte dei mezzi in uscita dal cantiere.

Si ritiene infine necessario ricordare al proponente quanto segue:

- nell'ambito dei documenti di salute e di sicurezza di cui al D.Lgs. 624/1996 e D.Lgs. 81/2008, di prendere in esame i rischi per gli addetti e le misure di prevenzione in relazione alle operazioni da effettuare, con particolare riferimento alla gestione di materiali pericolosi, quali manufatti contenenti amianto;
- qualora dovessero verificarsi sversamenti accidentali, il contenimento e la rimozione delle sostanze sversate e l'attivazione delle procedure di cui all'art. 242 del D.lgs. 152/2006 e seguenti; in caso di ritrovamento di matrici inquinate, l'attivazione delle misure di cui alla parte quarta del D.lgs.152/2006;
- il rispetto dei valori limite previsti dal Piano comunale di classificazione acustica, fatta salva la possibilità per il proponente di chiedere al Comune una deroga acustica per lo specifico cantiere e per la specifica attività rumorosa, privilegiando comunque la messa in opere di misure di mitigazione;
- le misure di mitigazione della produzione e della propagazione delle polveri, previste nell'ambito del Piano Regionale per la Qualità dell'aria, approvato con delibera Consiglio regionale n.72/2018, allegato 2, paragrafo 6;
- le misure per la gestione delle AMD, di cui al regolamento adottato con d.p.g.r. 46R/2008, art. 40-ter.

Si ricorda che, al momento della scadenza della concessione mineraria "Larderello", come disciplinata dal D.Lgs. 22 del 11/02/2010, art. 7, comma 3, sarà necessario prendere in esame le procedure ambientali già svolte da parte delle opere facenti parti delle attività di coltivazione geotermica della concessione in esame, al fine di accertare la necessità del previo svolgimento di una procedura di VIA postuma, ai sensi dell'art. 43 , comma 6 della L.R. 10/2010.



Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione dei titoli abilitativi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Si informa il proponente che il presente parere sarà pubblicato sul sito web regionale <https://www.regione.toscana.it/-/pareri-su-modifiche-progettuali>, in applicazione dell'art.6 comma 9 del d.lgs. 152/2006.

Per ogni informazione riguardo alla presente valutazione può essere fatto riferimento a:

- Claudia De Lucia tel. 055 4382766, email: claudia.delucia@regione.toscana.it ;
- Lorenzo Galeotti tel 055 4384384, e-mail: lorenzo.galeotti@regione.toscana.it.

La Responsabile
Arch. Carla Chiodini

cdl/lg